

Of counsel

Dott. Sandro Guarnieri

Dott. Marco Guarnieri

Dott. Corrado Baldini

Dott. Paolo Fantuzzi

Dott.ssa Sara Redeghieri

Dott.ssa Beatrice Cocconcelli

Dott.ssa Veronica Praudi

Dott.ssa Federica Lusenti

Dott. Andrea Friggeri

Dott.ssa Katia Borghi

Dott. Matteo Giovannini

Dott.ssa Nunzia Riviaccio

Avv. Francesca Palladi

A tutti i sigg.ri Clienti

Loro sedi

Reggio Emilia, lì 20/04/2026

CIRCOLARE N. 28/2026

Approfondimento

Oggetto: Rimborsi spese per viaggi e trasferte dei dipendenti all'interno del comune non sono tassati

1. Premessa

Con la presente circolare si riepiloga il trattamento fiscale applicabile ai rimborsi chilometrici riconosciuti ai dipendenti per trasferte effettuate all'interno del territorio comunale in cui è ubicata la sede di lavoro.

Il tema assume particolare rilievo alla luce della riformulazione dell'art. 51, comma 5, quarto periodo, del TUIR e dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 15/E del 22 dicembre 2025.

La novità di maggiore interesse consiste nel fatto che, dal 1° gennaio 2025, anche per le trasferte infracomunali non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i rimborsi delle spese di viaggio e trasporto, purché adeguatamente comprovati e documentati. In tale perimetro rientra anche il rimborso chilometrico per utilizzo dell'auto propria del dipendente, se determinato con criteri oggettivi e supportato da idonea documentazione.

2. Quadro normativo di riferimento

L'art. 51, comma 5, quarto periodo, del TUIR, nel testo vigente, stabilisce che le indennità o i rimborsi di spese per trasferte nell'ambito del territorio comunale concorrono a formare il reddito del dipendente, **ad**

SGB & Partners

Sede legale

Via Meuccio Ruini, 10

42124 Reggio Emilia

CF e Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069

Fax +39 0522 941885

Mail info@sgbstudio.it

Web www.sgbstudio.it

eccezione dei rimborsi di spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate.

La formulazione attuale supera il precedente riferimento ai soli documenti provenienti dal vettore, con la conseguenza che l'ambito oggettivo dell'esclusione da imposizione risulta oggi più ampio rispetto al passato.

3. Principio affermato dall'Agenzia delle Entrate

Secondo i chiarimenti di prassi, in caso di trasferta effettuata all'interno del Comune in cui è situata la sede di lavoro:

- restano imponibili, in linea generale, le indennità e i rimborsi spese diversi da quelli qualificabili come spese di viaggio e trasporto;
- non concorrono invece alla formazione del reddito di lavoro dipendente i rimborsi delle spese di viaggio e trasporto se comprovati e documentati;
- tra tali rimborsi possono essere ricompresi anche quelli corrisposti sotto forma di indennità chilometrica per l'utilizzo del mezzo proprio del dipendente.

Ne deriva che il rimborso chilometrico relativo a trasferte infracomunali può essere riconosciuto in regime di non imponibilità fiscale, purché siano rispettate le condizioni sostanziali e documentali richieste.

4. Condizioni per la non tassabilità del rimborso chilometrico

Affinché il rimborso chilometrico non concorra alla formazione del reddito del dipendente, occorre che siano soddisfatti almeno i seguenti presupposti:

4.1. Effettiva trasferta temporanea

Lo spostamento deve configurare una vera e propria trasferta, ossia un trasferimento temporaneo del lavoratore rispetto alla sede abituale di lavoro. Non deve trattarsi di trasferimento definitivo né di spostamento privo di collegamento con l'attività lavorativa.

4.2. Inerenza dello spostamento

La percorrenza deve essere connessa a esigenze di servizio o di missione adeguatamente individuate, con indicazione della destinazione, della data, del motivo dello spostamento e del collegamento con l'attività aziendale.

4.3. Comprovazione e documentazione

La spesa deve essere comprovata e documentata. Nel caso del mezzo proprio, la documentazione non coincide necessariamente con un

SGB & Partners

Sede legale
Via Meuccio Ruini, 10
42124 Reggio Emilia
CF e Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
Web www.sgbstudio.it

titolo di viaggio emesso da un vettore, ma deve risultare da documentazione interna idonea a ricostruire in modo attendibile:

- generalità del dipendente;
- data della trasferta;
- luogo di partenza e destinazione;
- motivazione della trasferta;
- chilometri percorsi;
- tipologia del veicolo utilizzato;
- criterio di calcolo adottato.

4.4. Determinazione oggettiva del rimborso

L'importo del rimborso deve essere calcolato secondo parametri oggettivi, normalmente facendo riferimento alle tabelle ACI, tenendo conto della percorrenza, del tipo di automezzo utilizzato e del relativo costo chilometrico.

5. Documentazione da conservare

In un'ottica prudenziale e di corretta gestione amministrativa, il datore di lavoro dovrebbe conservare almeno la seguente documentazione:

- autorizzazione o ordine di trasferta, ove previsto dai processi aziendali;
- nota spese o modulo trasferta sottoscritto dal dipendente;
- indicazione analitica del tragitto effettuato;
- chilometri percorsi;
- dati identificativi del veicolo utilizzato;
- prospetto di calcolo del rimborso elaborato sulla base delle tabelle ACI applicabili;
- eventuale ulteriore documentazione di supporto idonea a dimostrare l'effettività della missione.

Questa documentazione è particolarmente rilevante poiché la non imponibilità non può essere fondata su criteri forfetari o su rimborsi sganciati da un'effettiva ricostruzione del costo di percorrenza.

6. Altre spese connesse alla trasferta infracomunale

Nell'ambito delle trasferte nel Comune:

- i pedaggi debitamente documentati non concorrono a formare il reddito, in quanto qualificabili come spese di viaggio;
- anche le spese di parcheggio possono risultare escluse da tassazione, purché supportate da documenti giustificativi idonei a identificare in modo certo e univoco il veicolo e la sosta.

SGB & Partners

Sede legale
Via Meuccio Ruini, 10
42124 Reggio Emilia
CF e Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
Web www.sgbstudio.it



Per le spese di viaggio e trasporto mediante taxi e NCC, ai fini della non imponibilità, è richiesto anche il rispetto della tracciabilità del pagamento, secondo la disciplina vigente.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

SGB & Partners – Commercialisti

SGB & Partners

Sede legale

Via Meuccio Ruini, 10

42124 Reggio Emilia

CF e Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069

Fax +39 0522 941885

Mail info@sgbstudio.it

Web www.sgbstudio.it